

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico  
*Servizio I*

***“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”***

\*\*\*\*\*

Ricorso presentato dal Dott. Calogero Graceffa, avverso i verbali di illecito amministrativo n. 444/2025B del 14.08.2025 e n. 541/2025 del 06.10.2025, per presunta violazione dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 emessi dallo SPRESAL dell'A.S.P. di Messina.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e s.m.i.;
- VISTO** il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro” aggiornato ed integrato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- VISTO** il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione”.
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:” Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTO** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Legge di depenalizzazione;
- VISTO** il D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1191 – Semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTO** il D.A. n. 304/12 “Modalità operative inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative”;
- VISTO** il ricorso, ai sensi del D.A. n. 304/12, presentato dal Dott. Calogero Graceffa;
- RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, alla disamina degli atti pervenuti con nota prot. n. 35742 del 05/11/2025;
- CONSIDERATO** che il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, giusta convocazione prot. n. 37503 del 19/11/2025, al fine di esprimere il parere, ha proceduto alla disamina degli atti;

**VISTO** il verbale di riunione del suddetto gruppo di lavoro, riunitosi in data 20 novembre 2025, giusta nota di convocazione prot. n. 37503 del 19/11/2025;

**VISTE** le determinazioni del gruppo di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.A. 304/12 che ha esaminato il ricorso avverso i verbali di illecito amministrativo n. 444/2025B del 14.08.2025 e n. 541/2025 del 06.10.2025, per presunta violazione dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 emessi dallo SPRESAL dell'A.S.P. di Messina;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per quanto citato in premessa, si rigetta il ricorso presentato dal Dott. Calogero Graceffa, avverso il verbale di illecito amministrativo n. 444/2025B del 14.08.2025 poichè lo stesso è stato presentato oltre i termini previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 40 in quanto per un illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 81/08, come l'art. 40, i tempi previsti per il ricorso sono di 30 giorni dalla notifica dell'atto, secondo la normativa generale sulle sanzioni amministrative (Legge 689/1981). Inoltre, si fa notare che, avendo, il ricorrente, già provveduto ad eseguire il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, come da ricevuta di pagamento allegata all'istanza di ricorso, lo stesso rinuncia automaticamente alla possibilità di contestare la sanzione stessa il predetto non è esaminabile in quanto presentato dal ricorrente oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 304/2012;

### **Art 2**

Per quanto citato in premessa, si rigetta il ricorso presentato dal Dott. Calogero Graceffa, avverso il verbale di illecito amministrativo n. 541/2025 del 06.10.2025 per le seguenti motivazioni, come riportate nel verbale del Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12: *“....la violazione del principio di unità dell'obbligo sanzionabile si riferisce a situazioni in cui una singola condotta omissiva o commissiva viola formalmente più disposizioni di legge, ma che, nella sostanza, costituisce un'unica violazione che deve essere sanzionata una sola volta. Nel contesto specifico dell'omessa comunicazione dell'Allegato 3B prevista dall'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008, tale principio può essere invocato per contestare l'applicazione di sanzioni multiple per lo stesso inadempimento nel caso in cui un organo ispettivo dovesse contestare e sanzionare separatamente: l'omessa trasmissione del documento in sé e l'eventuale incompletezza delle informazioni in esso contenute.*

*L'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il medico competente di comunicare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria all'INAIL, tramite l'Allegato 3B per ciascuna azienda in cui il medico è nominato.*

*La natura unitaria dell'obbligo di comunicazione dei dati aggregati si deve intendere per ciascuna azienda in cui il Medico Competente è nominato, tanto che l'applicazione web dedicato, messo a disposizione dall'INAIL sul proprio portale servizi online, collega singolarmente ciascun medico con ciascuna azienda e viceversa.*

*All'interno del sistema INAIL, infatti il medico deve associare l'unità produttiva di riferimento. Se l'azienda non è presente nell'archivio, il medico dovrà provvedere all'inserimento manuale dei dati”.*

*“....L'applicazione della formula “ora per allora”: non esiste una "formula" prestabilita con tale espressione per sanare l'illecito amministrativo derivante dal mancato invio dell'Allegato 3B, previsto dall'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008. Trattandosi di dati raccolti*

*annualmente e trasmessi entro il primo trimestre dell'anno successivo, l'organo di vigilanza S.Pre.S.A.L. utilizzerà inevitabilmente nel 2025 i dati del 2024”.*

*“....L’assenza di accertamenti sostanziali presso la ditta I.C. Saponara: la ditta I.C. Saponara, trattandosi di un Istituto Comprensivo Statale, nel sito del Ministero dell’istruzione e del merito, nella sezione Amministrazione Trasparente, pubblica la “Determina assegnazione incarico di medico competente di cui all’avviso pubblico prot. 7979 del 16/08/2021 emanato ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico 81/2008 per la conseguente stipula di contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e seguenti del codice civile” al Dott. Calogero Graceffa, pertanto il professionista in questione già dal 2021 opera presso l’Istituto e anche quando non avesse “effettivamente” svolto nel 2024 sorveglianza sanitaria, ha l’obbligo di inviare la comunicazione annuale dell’Allegato 3B all’INAIL, anche se nell’anno di riferimento non ha eseguito direttamente alcuna visita medica o accertamento sanitario, così come riportato nella guida per la compilazione e trasmissione dell’Allegato 3B messo a disposizione dall’INAIL”.*

*“.....Le circostanze dell’accertamento: gli operatori UPG del Servizio Pre.S.A.L., a prescindere dalla motivazione per cui eseguono un accertamento presso una qualsiasi ditta, che sia un accesso congiunto con altre Forze dell’Ordine o un ricorso avverso, possono e devono verificare se il Medico Compente nominato abbia rispettato tutti gli obblighi previsti per tale figura tra cui l’obbligo di trasmissione telematica dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dall’articolo 40 del D.Lgs. 81/08”.*

*“.....Il riferimento al D.Lgs. 151/2015 - Jobs Act (art. 20, comma 2, lett.b): l’articolo 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che rientra nel complesso normativo Jobs Act, stabilisce un divieto specifico per l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato. Pertanto non rientra tra le motivazioni del ricorso”.*

### **Art 3**

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D. lgs n. 33/20113 e ss.mm. e ii.

Palermo, 05.12.2025

\*Firmato

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Lucia Li Sacchi)

---

\*Firmato

Il Dirigente Generale  
(Dott. Giacomo Scalzo)

---

\* Firma autografiata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993